

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.

Sentenza n. 20/2023/RGC depositata in data 30/11/2023.

ESITO: ricorso del gruppo consiliare Forza Italia del Consiglio regionale della Puglia parzialmente accolto.

RICORSO: per l'annullamento e/o la riforma della deliberazione n. 73/2023/FRG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, depositata in data 19 maggio 2023, nella parte in cui ha accertato la non regolarità del rendiconto riferito all'annualità 2022 prodotto dal gruppo consiliare "Forza Italia" e ha disposto la restituzione al Consiglio regionale;

RICORRENTE:

Gruppo consiliare "Forza Italia" del Consiglio regionale della Puglia, in persona del presidente *pro tempore*;

RESISTENTI:

Procuratore generale presso la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Regione Puglia.

QUESTIONE RISOLTA: il gruppo consiliare può usufruire delle somme assegnate per spesa del personale (così come per spese di funzionamento) anche negli esercizi successivi a quello di riferimento, nel caso in cui l'erogazione non venga utilizzata per intero, senza subire limitazioni, qualora si verifichi il passaggio di un consigliere da un gruppo ad un altro, non sussistendo, al riguardo, specifiche norme preclusive.

Riferimenti normativi: c.g.c.: art. 11, comma 6, lett. d); art. 31, c. 3; art. 123 e ss; art. 128, c. 3; *L. n. 116/2014*; *D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012*: art. 1, c. 9, 10, 11 e 12; *D.P.C.M. 21 dicembre 2012*: art. 1, c. 3, lett. d), All. A; All. B; *L. regionale (Puglia) n. 34/2012*: art. 5; *L. regionale (Puglia) n. 3/1994*: art. 4.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis*, **C.d.c., SS.RR.**, sent. n. 11/2023/RGC; sent. n. 10/2023/RGC; sent. n. 19/2022/RGC; sent. n. 19/2021/RGC; sent. n. 31/2020/RGC; sent. n. 27/2019/RGC; sent. n. 28/2018/RGC; sent. n. 20/2016/EL; sent. n. 15/2016/EL; sent. n. 39/2015/EL; sent. n. 9/2015/EL; sent. n. 1/2015/EL; sent. n. 59/2014/EL; sent. n. 29/2014/EL; **Corte Cost.:** sent. n. 260/2016; sent. n. 104/2016; sent. n. 263/2014; sent. n. 130/2014; sent. n. 39/2014.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nell'accogliere parzialmente il ricorso del gruppo consiliare regionale, con riguardo al contributo per le spese di personale, le Sezioni riunite hanno chiarito che <<**il gruppo consiliare possa usufruire delle somme assegnate per spesa del personale (così come per spese di funzionamento) anche negli esercizi successivi a quello di riferimento, nel caso in cui l'erogazione non venga utilizzata per intero. Ciò trova, peraltro, conferma anche nel modello di rendiconto allegato B al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 laddove viene previsto, tra le entrate disponibili dell'esercizio, il "Fondo cassa esercizi precedenti per spese del personale"** (cfr. Sezione controllo Calabria – Deliberazione n. 46/2017). Peraltro, essendo i rendiconti dei gruppi consiliari redatti per cassa (secondo pacifica interpretazione, v. SS.RR. in speciale composizione n. 9/2015), qualora le

somme risultino giacenti alla data del 01/01 di ciascun esercizio, ancorché assegnate dal Consiglio regionale nell'anno precedente, possono legittimamente essere utilizzate costituendo una risorsa disponibile il cui impiego non è precluso dalla normativa regionale. ...Né tale automatismo contabile, consistente nel riporto all'anno successivo delle somme non spese, può subire limitazioni di sorta qualora si verifichi, come nel caso di specie, il passaggio di un consigliere da un gruppo ad un altro, non sussistendo, al riguardo, specifiche norme preclusive>>.

Con riguardo, invece, al contratto di collaborazione giornalistica, stipulato dal gruppo consiliare, il Collegio decidente ha rilevato che **<<qualsiasi attività di collaborazione, distinguendosi dal rapporto di lavoro subordinato soprattutto per quanto attiene all'autonomia di cui gode il collaboratore nel decidere le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni, deve necessariamente essere oggetto di riscontro documentale (relazioni, report, periodici e finali) al fine di rendere conto al committente dello stato di attuazione del lavoro commissionato>>.**

ABSTRACT

In ordine alle risorse eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale, le Sezioni riunite, accogliendo parzialmente il ricorso del gruppo consiliare proponente, hanno affermato che tali risorse possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi, fino al termine della legislatura, con la scadenza della quale gli eventuali avanzi vengono restituiti al bilancio regionale, non producendo effetti limitativi a siffatta regola, il caso del passaggio di un consigliere da un gruppo ad un altro, in quanto *<<alla fine della legislatura, ovvero nel momento in cui il gruppo consiliare si scioglie, la somma residua deve comunque essere restituita al Consiglio regionale, volendo significare che i conteggi finali si svolgono in tale momento e non alla scadenza di ogni singolo esercizio, anche in applicazione del principio di continuità gestionale>>.*

Ciò detto, il Collegio decidente ha, altresì, affrontato la diversa questione relativa alla stipula del contratto di collaborazione di tipo giornalistico, disponendo, su tale specifico punto, la conferma della deliberazione impugnata per l'irregolarità della spesa sostenuta dal gruppo consiliare ricorrente.

In particolare, il Supremo Consesso contabile ha ribadito che *<<nel caso dell'addetto stampa (giornalista, nel caso di specie) la dimostrazione documentale delle prestazioni svolte appare agevole (cfr. queste Sezioni riunite in spec. comp., sent. n. 11/2023/RGC, n. 19/2022/RGC, n. 20/2016/EL), consistendo le stesse ... nella redazione della rassegna stampa, nell'elaborazione dei comunicati stampa, nella convocazione di conferenze stampa ed altre attività connesse; ossia, attività che naturalmente si prestano alla formazione di prova documentale (si pensi, in particolare, alla rassegna stampa ed ai comunicati stampa che, anche se eventualmente non firmati, vengono normalmente trasmessi con e-mail personale del giornalista addetto stampa e, quindi, a lui facilmente riconducibili)>>.*